

dell'art. 116, 2° cpc. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata di bilancio di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per legge».

Al di là della «sanzione» prevista dalla disposizione, appare chiara la volontà del legislatore di spingere i cittadini e le imprese a tentare la via della conciliazione in quanto «nuova» forma mentale e culturale orientata alla soluzione dei problemi con modalità di cooperazione e non più di contrapposizione giudiziale fra le parti, tra l'altro assai spesso frustrata dalle lentezze e dai costi elevati del sistema giudiziale.

Posto che la partecipazione alla procedura di conciliazione non comporta obblighi particolari (le parti sono infatti libere di valutare liberamente il da farsi e garantite dai doveri di riservatezza, imparzialità, neutralità e indipendenza del mediatore), che la stessa si svolge con costi e in tempi assai contenuti, da parte nostra riteniamo che si tratti di una opportunità da cogliere e sperimentare in quanto potenzialmente suscettibile di rivelarsi una via molto utile e vantaggiosa di risolvere moltissimi conflitti con reciproca soddisfazione di tutte le parti interessate.

DIRITTO E SPORT

22

Asd e regime forfetario

Asd intende svolgere attività di natura commerciale oltre alle attività di carattere istituzionale. Quale regime contabile e fiscale sarebbe conveniente adottare?

M.C.

Risponde Maurizio Mottola

Il regime contabile e di determinazione del reddito più utilizzato dalle Asd (oltre che dagli altri enti non profit e dalle società sportive dilettantistiche) che svolgono attività commerciale (in via esclusiva o assieme alle attività istituzionali) è senza dubbio il regime forfetario di cui alla legge 398/1991. Sono riportate di seguito le principali caratteristiche del regime in questione, limitando l'analisi delle varie fattispecie al solo caso specifico dell'Asd.

Il regime ex lege 398/1991 offre numerosi vantaggi di carattere fiscale (in termini di determinazione della base imponibile), consente notevoli semplificazioni contabili e dichiarative ed è adottabile se sono rispettati determinati requisiti di natura soggettiva e oggettiva.

I requisiti di natura soggettiva sono la forma giuridica di Asd, l'assenza del fine lucrativo, lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni e l'affiliazione presso un Ente di promozione sportiva (Eps), una Federazione sportiva nazionale (Fsn) o una Disciplina sportiva associata (Dsa).

Il requisito di natura oggettiva è rappresentato dal conseguimento di proventi, nell'esercizio di attività commerciali, di importo complessivo nel periodo di imposta non superiore a 250 mila euro.

Sono previste specifiche regole per la determinazione del plafond di 250 mila euro, per la determinazione del periodo di riferimento del plafond (per esempio nel caso di associazioni di nuova costituzione, nel caso di

associazioni con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare ecc.) e specifiche modalità di esercizio dell'opzione per l'adozione del regime.

Tralasciando, per esigenze di sintesi, le semplificazioni contabili e dichiarative e concentrando l'attenzione sugli aspetti fiscali, di sicuro maggiore interesse per l'utente, il regime prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile ai fini Ires, della base imponibile Irap e dell'Iva.

Il reddito imponibile ai fini Ires viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività fissato nella misura pari al 3% e sommando al risultato ottenuto l'ammontare delle plusvalenze di carattere patrimoniale.

Nel caso di Asd che svolge attività commerciali e attività istituzionali, la base imponibile ai fini Irap viene determinata sommando alla base imponibile Ires di cui sopra le retribuzioni erogate a titolo di lavoro dipendente e assimilato, i compensi erogati a titolo di prestazioni occasionali di lavoro autonomo non abitualmente esercitate e gli interessi passivi.

Per quanto riguarda infine la determinazione dell'Iva da versare, all'Iva a debito risultante dalle operazioni imponibili si applica una percentuale forfetaria di detrazione, variabile a seconda della natura dell'operazione imponibile.

22

Trasformazione di una Asd

Una Asd, in qualità di ente non commerciale di tipo associativo non riconosciuto, intende trasformare la propria forma giuridica in quella di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata. Si chiede di conoscere il parere in merito alla fattibilità di tale operazione dal punto di vista giuridico.

S.D.

Risponde Maurizio Mottola

In seguito alla riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, è stato aggiunto al titolo V del libro V del codice civile il capo X-artt. 2498-2506 quater cc - «della trasformazione, della fusione e della scissione» (art. 6 dlgs 17/1/2003 n. 6).

La riforma ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della trasformazione eterogenea, ovvero della trasformazione tra enti aventi natura e scopi differenti.

In particolare:

- l'art. 2500-septies cc prevede la trasformazione eterogenea regressiva (da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di aziende, associazioni non riconosciute e fondazioni);

- l'art. 2500-octies cc prevede la trasformazione eterogenea progressiva (in società di capitali da parte di consorzi, società consortili, comunioni di aziende, associazioni riconosciute e fondazioni).

La trasformazione eterogenea progressiva viene esplicitamente prevista solo nel caso di associazioni riconosciute, non prendendo in considerazione invece il caso delle associazioni non riconosciute al fine di evitare la trasformazione progressiva da parte di enti non in possesso di sufficienti garanzie patrimoniali.

Se ci si limitasse alla lettura della prescrizione normativa il parere richiesto in merito alla fattibilità dell'operazione sarebbe negativo.